

**REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PARITETICO PER
L'INNOVAZIONE ISTITUITO PRESSO ARTA ABRUZZO**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione (in breve: Organismo; oppure: O.P.I.) dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente istituito con Delibera del Direttore Generale n. 71 del 03/07/2018 ai sensi dell'articolo 7 del CCNS triennio 2016 - 2018.

L'Organismo è unico ed esercita le proprie funzioni secondo le modalità e i principi stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 2

Composizione e sede

L'Organismo ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie*), nonché da una rappresentanza dell'ARTA (d'ora in avanti, anche Agenzia), con rilevanza pari alla componente sindacale.

Per ogni componente effettivo può essere previsto un supplente.

L'Organismo dell'Agenzia ha sede presso gli uffici della Direzione Generale.

L'O.P.I. ha composizione paritetica ed è assicurata, se possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi.


Art. 3

Durata in carica

L'Organismo ha durata triennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo O.P.I.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

La partecipazione all'Organismo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.



COPIA CARTACCIA DI ORIGINALE DIGITALE - PROTOCOLLO INTERNO 00123002019
Reproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2001 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 4

Elezione e Compiti del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente rappresenta l'Organismo, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività dell'O.P.I. si svolga in stretto raccordo con i competenti organi della Direzione Generale di ARTA Abruzzo i quali possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto.

Il Presidente viene nominato dal Direttore Generale, con atto formale, su designazione degli appartenenti all'Organismo, da effettuarsi, a maggioranza semplice, nella prima seduta utile dopo l'approvazione del presente Regolamento.

Il Presidente nomina, su designazione dell'O.P.I., il Vice Presidente, scelto tra i componenti nominati dall'Agenzia. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, debitamente motivati.

Art. 5

Convocazioni




L'Organismo su convocazione del Presidente, si riunisce:

- in convocazione ordinaria di norma almeno due volte l'anno;
- ogniqualvolta si manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione e sperimentale;
- ogniqualvolta sia richiesto da almeno 5 (cinque) dei suoi componenti titolari e, comunque, ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente.

La convocazione ordinaria viene effettuata via PEC/Protocollo almeno 10 (dieci) giorni prima della data prescelta per la riunione. La convocazione straordinaria viene effettuata, con le stesse modalità sopra indicate, almeno 3 (tre) giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e, se del caso, la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti e deve essere inviata tramite PEC/Protocollo a tutti i componenti dell'Organismo dal Presidente.

Coloro i quali sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente tramite PEC/Protocollo e indicare la motivazione precisa dell'assenza.



Art. 6

Deliberazioni

L'Organismo può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente facente parte dell'Organismo, eletto durante la prima riunione di insediamento.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

Le riunioni dell'Organismo devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato da tutti i partecipanti alla riunione ed è approvato entro la prima seduta successiva.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario a tutti componenti effettivi dell'Organismo ed anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Direttore Generale di ARTA Abruzzo per le successive valutazioni dell'Amministrazione. Al fine di garantire la trasparenza dell'operato e la massima diffusione delle informazioni, le deliberazioni saranno inoltre pubblicate nella sezione dedicata del sito internet dell'Agenzia.

Al fine di consentire il regolare funzionamento delle attività, in caso di assenza di un componente, senza giustificato motivo per più di tre volte nel corso dell'anno solare, anche non consecutive, l'O.P.I., attraverso la Direzione Generale dell'Agenzia, richiede la sostituzione del componente.

Al fine di consentire di approfondire specifiche tematiche, l'Organismo può prevedere la partecipazione di soggetti esterni e/o altri dipendenti.

Art. 7

Cessazione dalla carica

Ciascun componente dell'O.P.I. cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- cessazione del rapporto di lavoro o revoca dell'incarico sindacale;
- dimissioni volontarie, opportunamente motivate per iscritto all'O.P.I. ed all'Agenzia o alle Organizzazioni Sindacali.

COPIA CARTACCIA DI ORIGINALE DIGITALE - PROTOCOLLO INTERNO 00123002019
Reproduzione cartacea a sensi dell'art. 82/2009 e successive modificazioni, di originale digitale

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. To the right of the signatures is a stylized logo consisting of a large, bold letter 'A' with a white horizontal bar across its middle.

L'Organismo ne prende atto nella prima seduta successiva al verificarsi delle ipotesi sopra indicate.

Il Componente che cessa dalla carica per dimissioni, revoca o decadenza viene integrato dallo stesso soggetto che lo aveva designato (Agenzia o Organizzazione Sindacale) entro 30 giorni.

Art. 8

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività l'Organismo può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

L'O.P.I. può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni all'Organismo, a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Il Presidente, sentito l'Organismo, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze dell'Organismo stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce all'Organismo e formula proposte di deliberazione.

Art. 9

Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 7 del vigente CCNS:
 - a) costituisce la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di Formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'Agenzia o alle parti negoziali della contrattazione integrativa;
 - b) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'Agenzia;
 - c) adotta un Regolamento che ne disciplini il funzionamento;
 - d) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 83 (*Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale*) del vigente CCNLS.



2. All'organismo di cui al presente Regolamento possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie*) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'O.P.I. si esprime sulla loro fattibilità.
3. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art.83 (*Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale*) del vigente CCNLS.
L'Organismo ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito di competenze che la legge, i contratti collettivi, il presente Regolamento o altre disposizioni di riferimento gli demandano.
4. Le proposte formulate dall'Organismo sono trasmesse contestualmente al Direttore Generale dell'Agenzia ed alle Organizzazioni Sindacali.

Art. 10

Relazione annuale

L'Organismo redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulle attività svolte riferita all'anno precedente, riguardante lo svolgimento dei compiti del precedente art. 9. In prima applicazione, la relazione va rimessa entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

La relazione deve essere trasmessa contestualmente al Direttore Generale dell'Agenzia ed alle Organizzazioni Sindacali.

Art. 11



Rapporti tra l'Organismo e l'Agenzia

I rapporti tra l'Organismo e l'Agenzia sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

L'Organismo provvede periodicamente a far aggiornare l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Amministrazione o sull'Intranet, dove verrà riportato anche un indirizzo mail per ricevere tutte le comunicazioni, interne ed esterne, rivolte all' Organismo.

L'Organismo può richiedere, agli uffici competenti dell'Agenzia, dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

L'Organismo mette inoltre a disposizione dell'Agenzia le informazioni e/o i progetti

utili alla predisposizione di interventi inerenti argomenti e materie di competenza dell'Organismo stesso.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dall'Organismo nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (*General data protection regulation, Gdpr*) relativo alla protezione dei dati personali.

Art. 13

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato con apposita deliberazione del Direttore Generale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'ARTA Abruzzo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Organismo, in prima convocazione, e dalla maggioranza semplice in seconda convocazione.

Le modifiche sono approvate con apposita deliberazione del Direttore Generale e sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'ARTA Abruzzo ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

